



Aggiornamento RAGIONERIA

Circolare 7 marzo 2022

Notiziario entionline + Notizie quotidiani
dal 28 febbraio al 5 marzo 2022

Notiziario entionline

(riportiamo le news, di interesse in materia di Ragioneria, pubblicate nel nostro sito www.entionline.it)

Anac: trasparenza dei pagamenti informatici tramite PagoPA

Con una [nota del 25 febbraio l'Anac](#) pubblica il testo della [delibera n. 77 del 16 febbraio 2022](#), in cui fornisce alle amministrazioni il proprio orientamento in merito alle modalità di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione per i pagamenti informatici, alla luce del rinvio operato dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) che ha previsto l'obbligo di accettare, tramite la piattaforma pagoPA, i pagamenti spettanti attraverso sistemi di pagamento elettronico.

Ministero Interno: proroga richiesta contributo per opere di messa in sicurezza

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il [Comunicato n. 2 del 28 febbraio 2022](#), con cui avverte che, relativamente ai contributi 2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, a seguito degli emendamenti al Decreto Milleproroghe, il termine di presentazione delle istanze da parte dei Comuni, che era fissato al 28 febbraio, è stato prorogato al 10 marzo 2022; sempre a seguito del milleproroghe, anche i termini di inizio dei lavori assegnati sulla graduatoria dell'anno 2021 sono stati prorogati di tre mesi; inoltre il Ministero precisa che, relativamente ai contributi in oggetto, i Comuni devono rispettare gli obblighi ed i principi comunitari già indicati nel [comunicato della Direzione Centrale per la Finanza Locale del 17 dicembre 2021](#).

Legge: convertito il decreto milleproroghe

Nella G.U. n. 49 del 28 febbraio è stata pubblicata la [legge n. 15 del 25 febbraio 2022](#), di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 228 del 30/12/2021 (c.d. milleproroghe).

[Testo coordinato D.L. 228/2021 – Legge 15/2022](#)

Anci: novità dalla conversione del decreto milleproroghe

[L'Anci ha elaborato una nota](#) che illustra le norme di maggior interesse per i Comuni contenute nel decreto milleproroghe a seguito della conversione nella legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Decreto: misure urgenti per contenimento costi energia e altro

Nella G.U. n. 50 dell' 1 marzo è stato pubblicato il [D.L. n. 17 del 1° marzo 2022](#), recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali; da rilevare, oltre agli interventi diretti per la riduzione dei prezzi, anche nuove misure strutturali e di semplificazione energetica, come ad esempio l'art. 9, che semplifica le regole per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili; in materia di appalti è da segnalare l'art. 25, recante disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici; in materia finanziaria, oltre agli effetti delle disposizioni di cui ai punti precedenti, è da segnalare l'art. 27, che oltre ad incrementare i contributi già esistenti, aggiunge per gli enti locali un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati; in materia di personale, l'art. 35 istituisce l'Anagrafe dei dipendenti della PA.

Corte Conti Autonomie: relazione revisori al bilancio 2022-2024

La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, ha pubblicato la [delibera n. 2 del 24 febbraio 2022](#), recante le Linee guida, con il consueto [Questionario](#), per la relazione dell'organo di revisione dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, relativamente al bilancio di previsione 2022-2024.

Ministero Interno: proroga bilancio di previsione ed esercizio provvisorio

Con la [circolare n. 19 del 2 marzo 2022 il Ministero dell'Interno](#) comunica che l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 228/2021 convertito dalla legge 15/2022 (decreto Milleproroghe) ha differito al 31 maggio 2022 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali, ricordando che, pertanto, è autorizzato l'esercizio provvisorio fino alla medesima data.

Anci: appalti e regole contabili per il PNRR

L'Anci ha elaborato il [32° quaderno operativo, dal titolo "Appalti e regole contabili per il PNRR"](#), in cui illustra le regole vigenti in materia di utilizzo e contabilizzazione delle risorse per l'attuazione degli investimenti del PNRR, nonché di quelle per gli acquisti di lavori, beni e servizi.

Arconet: economie di spesa e certificazione Covid-19

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato [due nuovi pareri della Commissione Arconet del 1° marzo 2022](#): il n. 44 e il n. 45, in cui spiega come inserire nella certificazione Covid-19 le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 per spese impegnate nel 2020.

Notizie quotidiani

(abbiamo estrapolato i passaggi di maggiore rilievo degli articoli, di interesse per l'ufficio Ragioneria, pubblicati sui quotidiani)

Iva sui Raee

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

03/03/2022 – ItaliaOggi

Le prestazioni di servizi di gestione dei rifiuti domestici di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), espressamente classificati tra i rifiuti urbani, sono soggette all'aliquota Iva agevolata del 10%, anche quando sono rese da intermediari "non detentori", ad esempio i consorzi, che affidano la materiale esecuzione delle operazioni a terzi. Non sono soggetti all'imposta, invece, i cosiddetti "premi di efficienza", erogati dai produttori dei predetti rifiuti al fine di ottimizzare il servizio di raccolta.

Lo chiarisce l'agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 91 del 1° marzo 2022, sollecitata da un consorzio che svolge, sia per le imprese del comparto illuminotecnico consorziate sia a favore di terzi, attività di gestione, mediante raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di R.A.E.E., secondo il sistema di gestione collettiva di cui all'art. 10 del dlgs n. 49/2014.

I dubbi dell'istante riguardavano la possibilità di continuare ad assoggettare, anche dopo le modifiche introdotte dal dlgs n. 116/2020, le proprie attività di gestione dei rifiuti in questione, nonché le prestazioni inerenti tali attività ricevute da imprese affidatarie, all'aliquota del 10% ai sensi del n. 127-sexiesdecies della tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72, concernente le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'art. 6, comma 1, lettere d), l) e m), del dlgs n. 22/1997, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera g), dello stesso dlgs.

Al riguardo, l'agenzia osserva anzitutto che il citato dlgs 22/1997 è stato abrogato dal dlgs n. 152/2006, recante il testo unico dell'ambiente (Tua), al quale occorre ora fare riferimento. Osserva, inoltre, che in base all'art. 183 del Tua, come modificato dal dlgs n. 116/2020, rientrano tra i rifiuti urbani anche i rifiuti domestici indifferenziati, compresi i R.A.E.E. Di conseguenza, senza entrare nel merito degli aspetti tecnici, l'agenzia ritiene che le operazioni rappresentate dal consorzio siano soggette all'aliquota del 10%, anche quando l'attività di gestione dei R.A.E.E. non è svolta direttamente, come era richiesto dalla risoluzione n. 55/2007.

L'art. 10 del dlgs n. 205/2010, infatti, ha modificato l'art. 183 citato, che ora include nella definizione di gestione dei rifiuti anche le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario, ragion per cui l'aliquota agevolata è applicabile anche alle prestazioni di gestione rese dal consorzio istante in qualità di "intermediario senza detenzione di rifiuti", nonché alle prestazioni che esso affida a terzi.

Quanto ai "premi di efficienza", ossia le somme che i produttori dei rifiuti in esame, in base agli accordi di programma, sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali al verificarsi di determinate condizioni operative favorevoli, l'agenzia ritiene che non si tratti di corrispettivi di prestazioni di servizi, bensì di mere erogazioni di denaro volte al perseguimento di obiettivi di carattere generale, come tali escluse dal campo di applicazione dell'Iva.

Franco Ricca

Pnrr e anticipazioni di liquidità

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

03/03/2022 – ItaliaOggi

Pnrr, le anticipazioni di liquidità puntellano la capacità di cassa degli enti beneficiari di contributi. E' uno dei passaggi più rilevanti del quaderno operativo che Anci ha elaborato per offrire un quadro d'insieme delle regole vigenti in materia di utilizzo e contabilizzazione delle risorse per l'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di quelle per gli acquisti di lavori, beni e servizi.

Uno dei timori più diffusi riguarda la gestione della liquidità, che sarà decisiva per evitare rallentamenti nella fase esecutiva e correlati rischi di perdita delle risorse assegnate.

Il primo elemento da considerare riguarda la tempistica di erogazione ordinaria, disciplinata dall'art. 2 del decreto Mef 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Pnrr". In pratica, di norma si prevede: 1) un'anticipazione fino ad un massimo del 10%, percentuale che potrà essere incrementata solo in casi eccezionali, debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento; 2) una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali; 3) una quota a saldo pari al 10% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi target e milestone.

Al netto dell'anticipazione iniziale, quindi, tutte le altre tranches dei finanziamenti verranno erogate solo a rendicontazione, con conseguente necessità per i beneficiari di anticipare somme che, come detto, saranno spesso di importo ingente. Il timing dei flussi in entrata dovrà, quindi, essere strettamente correlato con il cronoprogramma delle spese, ma ciascun ente dovrà valutare la propria effettiva capacità di cassa, attraverso un'attenta programmazione.

Un supporto fondamentale potrà essere assicurato dalle anticipazioni di cui all'art. 9, comma 6, del dl 152/2021: tale norma prevede, per consentire il tempestivo avvio ed l'esecuzione degli interventi finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, la possibilità di disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, compresi gli enti territoriali. L'erogazione sarà effettuata sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale gestito dal Mef.

In sostanza, gli impegni e i relativi pagamenti dovuti a fasi dell'intervento che si realizzano in anticipo rispetto al cronoprogramma prefissato possono essere assistiti da corrispondenti anticipi di risorse trasferite, che le amministrazioni centrali sono in grado di disporre sollecitamente grazie alla costituzione di un robusto fondo rotativo statale (circa 40 mld. di euro) a gestione speciale.

Sempre in tema di anticipazioni, ma questa volta sul lato delle imprese, il quaderno segnala che in orbita Pnrr la stazione appaltante può innalzarne il valore dal 20% al 30%.

Matteo Barbero

Revisori e controlli sul Pnrr nel questionario

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

04/03/2022 – [IlSole24Ore](#)

La Corte dei conti stinge i bulloni del monitoraggio sui progetti Pnrr in carico agli enti locali. Lo fa arruolando i revisori dei conti, i professionisti che vigilano sui bilanci di ogni ente, con una nuova sezione (la 5) dei questionari sui preventivi nella delibera 2/2022 della sezione Autonomie.

In pratica, sui tavoli della magistratura contabile finirà l'identikit di ogni opera collegata alle risorse del Pnrr. I revisori dovranno indicare per ciascun intervento gli importi, il livello di attuazione raggiunto, la data di inizio delle attività, le modalità di attuazione scelte dal Comune, dalla Provincia o dalla Città metropolitana e l'esistenza di bandi, avvisi, deliberazioni d'incarico e così via.

Non solo. Uno degli interrogativi che agitano governo e osservatori sulle reali possibilità di attuazione del Pnrr negli enti locali è la carenza di personale negli uffici prosciugati da un decennio di austerità nelle assunzioni (-19% di dipendenti). Dall'anno scorso le regole hanno cambiato drasticamente direzione (l'altroieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche l'ultimo tassello, il decreto che archivia i vecchi limiti al turn over nelle Province e nelle Città metropolitane), ma il tempo stringe e la ricostruzione della «capacità amministrativa» locale non si fa in un giorno. Per questa ragione, un focus è dedicato alle richieste di «supporto tecnico-giuridico» che le amministrazioni possono chiedere a Cdp, Invitalia e alle altre partecipate statali attive sul tema; e alle consulenze, anch'esse spinte dalle normative sul Pnrr e dal lancio del portale InPa gestito dalla Funzione pubblica.

Consulenze e «supporti» esterni non cancellano però il fatto che sono gli organici interni alle amministrazioni a svolgere il ruolo cruciale nel decollo del Pnrr sul territorio. Anche perché in gioco, come indicano le stime del governo, ci sono interventi per 28,3 miliardi a carico di Comuni e Città, a cui si affiancano altri 10,8 miliardi in condominio con gli altri enti territoriali. E i segnali in arrivo non sono tutti incoraggianti.

Ieri la viceministra all'Economia Laura Castelli ha lanciato l'allarme sulla scarsa partecipazione comunale al bando sugli asili nido: «È una brutta notizia», ha commentato, ricordando però il maxi-fondo (120 milioni quest'anno, poi in crescita fino agli 1,1 miliardi annui dal 2027) per finanziare la spesa corrente necessaria alla gestione dei nuovi asili. Negli investimenti, invece, il piano asili del Pnrr vale 3 miliardi, con l'obiettivo di creare 264.480 nuovi posti: obiettivo che rischia di rivelarsi appunto troppo ambizioso per la capacità di reazione degli enti locali. Sugli asili nido sono stati chiesti 1,2 su 2,4 miliardi disponibili, e in Campania le domande si sono fermate a un terzo dei 328 milioni disponibili. Per rimediare, arriva uno slittamento per le domande al 31 marzo. Ma per le scuole dell'infanzia le richieste hanno superato il budget.

Il ministro dell'Istruzione Bianchi parla di «ottima partecipazione», ma i dati fanno risuonare ancora più alto al Mef l'allarme sull'attuazione territoriale del Pnrr. Che torna nei nuovi questionari della Corte dei conti anche con la richiesta di indicare l'adozione «delle iniziative necessarie per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione» indispensabili per i pagamenti Ue. Proprio questo è il passaggio fondamentale nella sfida fra successo e fallimento del Pnrr. Su cui dovranno vigilare anche i revisori.

Carmine Cossiga - Gianni Trovati

Contributo per progettazione opere di messa in sicurezza

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

04/03/2022 – ItaliaOggi

Fino al 15 marzo 2022 gli enti locali potranno richiedere il contributo soggetto a rendicontazione a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti.

I fondi a disposizione, previsti dal comma 51 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'ultima legge di bilancio, ammontano a 320 milioni di euro per l'anno 2022. La normativa prevede già la disponibilità ulteriore di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.

Possono accedere alle risorse i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.

I fondi saranno assegnati prioritariamente a opere nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Sono previste priorità di assegnazione anche per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, nonché la messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente richiedente.

Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

A decorrere dall'anno in corso, inoltre, almeno il 40 per cento delle risorse è assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.

Non possono presentare la richiesta di contributo gli enti locali che abbiano avviato la progettazione in data antecedente al 1° febbraio 2022.

La richiesta di contributo può arrivare al 100% delle spese di progettazione previste, laddove gli stessi costi non siano già coperti mediante altri finanziamenti. Info: fondoprogettazione.fl@interno.it.

Massimiliano Finali

Rinegoziazione mutui

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

04/03/2022 – ItaliaOggi

La Cassa depositi e prestiti ha lanciato una nuova iniziativa per la rinegoziazione dei finanziamenti da parte degli enti locali. L'obiettivo è supportare i territori liberando risorse per le amministrazioni, come previsto dall'articolo 1, commi da 597 a 602, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il beneficio è rivolto agli enti Locali che abbiano contratto anticipazioni di liquidità con il Ministero dell'economia e delle finanze a un tasso di interesse pari o superiore al 3%, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili. Aderendo all'iniziativa di rinegoziazione, gli enti locali beneficeranno di una rimodulazione del piano di ammortamento con un allungamento a trent'anni del periodo di rimborso e una riduzione del tasso d'interesse fisso all'1,673%.

Gli enti interessati possono aderire accedendo al portale "enti Locali e pa" gestito dalla Cassa depositi e prestiti e inviando lo schema di domanda presente nell'applicativo entro il 18 marzo 2022.

Le domande devono essere sottoscritte congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente, previa deliberazione autorizzativa della giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Successivamente, previa approvazione da parte del Mef, la stessa Cdp comunicherà l'elenco delle anticipazioni ammesse alla rinegoziazione.

Dal momento dell'approvazione ed entro il 12 aprile 2022, l'ente beneficiario dovrà poi trasmettere la documentazione contrattuale prevista mediante il portale.

Relazione di fine mandato

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

04/03/2022 – ItaliaOggi

Prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 149/2011, la relazione di fine mandato deve essere redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Nei 15 giorni successivi, la relazione deve essere certificata dall'organo di revisione ed entro tre giorni, insieme alla certificazione, va trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. Inoltre, nella settimana successiva, relazione, certificazione ed estremi dell'invio alla Corte vanno pubblicate sul sito web istituzionale dell'ente.

Gli schemi tipo di relazione, distinti per i Comuni con popolazione inferiore o superiore a 5.000 abitanti e per le Province, sono stati approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il MEF, del 26/04/2013.

A tal proposito, un aspetto da non sottovalutare nella redazione del documento, è evitare eventuali difformità rispetto al contenuto obbligatorio previsto dallo schema tipo, scongiurando l'ipotesi di fornire rappresentazioni incomplete della gestione al termine del mandato, con potenziali contestazioni da parte della Sezione Regionale di Controllo.

Indipendentemente dalla data di svolgimento delle elezioni amministrative, la scadenza per adempiere è stabilita dall'art. 4 del D.Lgs. 149/2011 nel termine di 60 giorni dalla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco. Su tale aspetto si sono espressi sia la

Corte dei Conti, Sezioni Riunite (sentenza n. 5/2021) sia il Ministero dell'Interno con comunicato del 7/6/2021, che ha fatto proprio quanto deciso dalla magistratura contabile. Secondo la Corte infatti "... la rassegna delle norme, specie l'art. 51 TUE e l'art. 1 della L. n. 182/1991, rivela che la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato vanno tenute ben distinte. Nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo è la scadenza del mandato, ossia la fine dei cinque anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 TUE), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni".

In termini pratici, sulla base di quanto espresso lo scorso anno dalla Corte dei Conti e dal Ministero dell'Interno, l'eventuale spostamento in avanti della data delle prossime elezioni amministrative non farà slittare anche i termini degli adempimenti connessi alla relazione di fine mandato.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di legge sono previste sanzioni pecuniarie a carico del Sindaco e del segretario o del responsabile finanziario dell'ente, cui verrebbero ridotte della metà, per un trimestre, i valori delle indennità mensili (al Sindaco) e delle retribuzioni (al Segretario e al responsabile finanziario).

In definitiva, dato che la redazione della relazione di fine mandato comporta la compilazione di una serie di prospetti concernenti dati contabili e amministrativi del quinquennio di legislatura, è necessario iniziare a reperire tali dati per poter rispettare per tempo i termini normativi.

Gianluca Della Bella